**Giurisprudenza relativa al quadro giuridico sulla responsabilità professionale sanitaria dopo la legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017 n. 24)**

|  |  |
| --- | --- |
| Sentenza | Sintesi del contenuto |
| Quarta Sez. Penale della Corte di Cassazione, [Sent. n. 16140 del 16 marzo 2017](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170331/snpen@s40@a2017@n16140@tS.clean.pdf) | La legge 24/2017, in vigore dal 1 aprile 2017, assume già rilievo nell’ambito del giudizio penale di rinvio. |
| Quarta Sez. Penale della Corte di Cassazione, [Sent. n. 28187 del 7 giugno 2017](http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=14958#.W04Xo2eXpcg) | La sentenza detta alcune linee interpretative in merito alla nuova fattispecie di cui all’art. 590-sexies del codice penale introdotta dall’articolo 6 della L. n. 24/2017 con riferimento alla responsabilità colposa del medico che abbia osservato le linee guida accreditate, nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia. In particolare, si sottolinea che la semplice osservanza delle linee guida non solleva in automatico il medico da eventuale colpa, in quanto le stesse linee guida devono potersi riferire al caso concreto. Il principio è che il medico adotti un comportamento diligente per aumentare le possibilità di evitare il danno.Peraltro, la Corte afferma che per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. |
| Quarta Sez. Penale della Corte di Cassazione, [Sent. n. 50078 del 31 ottobre 2017](http://www.camera.it/temiap/2018/07/17/OCD177-3648.pdf) | La sentenza ha annullato la condanna di un medico per il reato di lesioni colpose gravi applicando il nuovo articolo 590-sexies del Codice penale (introdotto dalla L. 24/2017), il quale prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria nel caso in cui siano rispettate le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali, nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, purché l’imperizia non attenga alla scelta di linee guida non adeguate al caso concreto. Si precisa in proposito che la predetta novella penale è volta a contrastare il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”. |
| Tribunale di Milano [Sent. n. 1654/2018](http://www.camera.it/temiap/2018/03/19/OCD177-3492.pdf) | La sentenza ha imposto il risarcimento di un paziente ad un medico odontoiatra libero professionista, riconoscendo in capo allo stesso una responsabilità professionale di natura contrattuale per condotta imprudente nella predisposizione e nel montaggio di protesi e impianti.Si sottolinea che il paziente (parte attrice) aveva richiesto un accertamento tecnico preventivo (articolo 696-bis del Codice di procedura civile), che costituisce condizione di procedibilità della domanda risarcitoria di merito e a cui le parti (comprese le assicurazioni) devono obbligatoriamente partecipare in base all’articolo 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione) della legge 24/2017, pena l’obbligo di pagare spese di consulenza e di lite a prescindere dall’esito del giudizio. |
| Cassazione, Sezione Unite penali, [Sent. 08770/2018](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180222/snpen@sU0@a2018@n08770@tS.clean.pdf) | La sentenza è intervenuta sull’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’art. 590-sexies del codice penale per colpa medica, introdotto dall’articolo 6 della L. n. 24/2017, componendo il contrasto tra due diverse sentenze (v. sopra sentt. n. 28187/2017 e n. 50078/2017) in materia e cercando una sintesi interpretativa della effettiva portata della norma in considerazione. Con questa sentenza le sezioni unite individuano specificamente quattro fattispecie in cui, in sintesi, l’esercente la professione sanitaria è responsabile penalmente, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio della sua attività medico-chirurgica:1) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da negligenza o imprudenza;2) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da imperizia nell’ipotesi di un caso concreto non regolato da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali;3) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da imperizia nella individuazione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate allo specifico caso concreto;4) l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico. |

Si vedano inoltre i seguenti articoli di dottrina:

[**Patrizio Gattari (Presidente di sezione del Tribunale di Milano) – Questione Giustizia – Prime riflessioni sulla riforma della responsabilità civile da attività sanitaria**](http://www.questionegiustizia.it/stampa.php?id=1330)(maggio 2017)

[**Gianfranco Iadecola - (Sanità24-IlSole24Ore) – Responsabilità professionale, una legge in controluce**](http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-05-09/responsabilita-professionale-legge-controluce-140308.php?uuid=AENHc6IB&refresh_ce=1)(maggio 2017)

[**Paolo Iannone - Riforma Gelli-Bianco: prime applicazioni e pronunce**](http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/20/riforma-gelli-bianco) giurisprudenziali (ottobre 2017)

[**Cristiano Cupelli – Cronaca di un contrasto annunciato: la legge Gelli-Bianco alle Sezioni Unite**](https://www.penalecontemporaneo.it/d/5726-cronaca-di-un-contrasto-annunciato-la-legge-gelli-bianco-alle-sezioni-unite)(novembre 2017)